

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 841

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(PASSERA)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(ORNAGHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

Presentato il 23 aprile 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013, chiude un'annosa controversia immobiliare tra l'Italia e la Lituania che durava da più di vent'anni.

Prima di passare all'illustrazione del testo convenzionale si ritiene opportuno

fare alcuni brevi cenni della vicenda storica. Essa ebbe origine con l'acquisto nel 1937 da parte della Lituania di un immobile sito a Roma, in via Nomentana, n. 116, denominato « Villa Maria Luisa » (di seguito « Villa Lituania ») per adibirlo a sede della propria rappresentanza diplomatica. Del prezzo pattuito di 3 milioni di lire, la Lituania si limitò a versare un

importo, tra il 1937 e il 1939, pari a lire 1.014.706,80, mentre per la parte restante (lire 1.985.393,20) accese un mutuo presso la Banca nazionale del lavoro (BNL), del quale versò semestralmente un ammontare pari a lire 323.534. Pertanto, a far data al 1° gennaio 1940, la Lituania aveva versato, per l'acquisto dell'immobile in questione, un importo pari a lire 1.338.240,80 rispetto ai 3 milioni di lire pattuiti quale prezzo per l'acquisto della proprietà.

In seguito al Patto Molotov-Ribbentrop del 1939, l'Unione Sovietica occupò la Lituania. Nel 1940 il Governo di Mosca acquisì di fatto il possesso di « Villa Lituania » e si sostituì nella titolarità del debito lituano effettuando il pagamento di due rate semestrali del mutuo presso la BNL. L'Unione Sovietica cessò i pagamenti dopo l'entrata in guerra con l'Italia.

In data 14 giugno 1943, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento esecutivo su istanza della BNL, trasferì la proprietà di « Villa Lituania » in capo alla società Immobiliare Viareggio.

Nel 1941 l'esercito del Terzo Reich occupò la Lituania, ponendo termine all'occupazione sovietica, ma, nel 1944, la Lituania fu nuovamente occupata dall'Armata rossa e riannessa all'URSS. In data 1° agosto 1945, la società Immobiliare Viareggio trasferì la proprietà della « Villa Lituania » al Governo italiano, il quale in pari data e « allo scopo di reintegrare l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quale Stato successore della Repubblica di Lituania nei suoi diritti di proprietà sulla "Villa Lituania" » assegnò la proprietà dello stesso immobile all'Unione Sovietica. Ad estinzione del mutuo ipotecario che gravava sull'immobile, quest'ultima provvide a versare la somma di lire 2.348.303,20. Attualmente, « Villa Lituania » è la sede della sezione consolare della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.

In considerazione di alcuni aspetti controversi sulla vicenda, l'Italia ha sempre manifestato la disponibilità a risolvere la

questione della sede diplomatica della Lituania, avviando negoziati bilaterali e sottoponendo proposte di soluzione mai accettate dalla controparte, perché ritenute non idonee alle esigenze di una rappresentanza diplomatica. In particolare, nel 2007 l'Italia aveva offerto in concessione alla Lituania a titolo pressoché gratuito e per un periodo di 99 anni il complesso immobiliare dei Casali Strozzi, edifici di valore storico del XVI secolo appartenenti al patrimonio culturale nazionale. La Lituania, dopo un iniziale interesse, ha declinato la suddetta offerta, ritenendo gli edifici in parola eccessivamente grandi e non adeguati, anche per la loro ubicazione, alle esigenze di una sede diplomatica, insistendo per una compensazione finanziaria pari a 9 milioni di euro o, in alternativa, per una compensazione immobiliare in regime di proprietà (e non di mera concessione come era previsto nella proposta dei Casali Strozzi).

A partire dal febbraio 2011, i Ministri degli affari esteri di Italia e Lituania decisero di affidare la questione ai Capi dei servizi giuridici, anche in considerazione dell'insistenza lituana di portare la questione davanti alla Corte internazionale di giustizia o davanti a un tribunale arbitrale che potesse valutare se l'Italia, all'epoca dei fatti, avesse rispettato gli obblighi di protezione diplomatica verso la sede dell'ambasciata lituana a Roma.

Nei periodici incontri, le Parti hanno ritenuto che l'avvio di una controversia tra Stati davanti a una giurisdizione internazionale avrebbe prolungato il contenzioso di anni e avrebbe avuto un impatto negativo sulle relazioni bilaterali. Si è quindi deciso di fare ancora dei tentativi per risolvere la questione attraverso un'ulteriore ricerca di un immobile adeguato alle esigenze lituane.

Dopo innumerevoli sforzi, il Governo italiano — attraverso l'Agenzia del demanio — ha individuato un immobile di pregio all'interno di Palazzo Blumenstihl, sito a Roma in Lungotevere dei Mellini e oggi appartenente al demanio statale. L'immobile, messo a disposizione dalla predetta Agenzia, risale al 1890 e per il

suo rilevante interesse culturale, la sua ubicazione e la fama del suo progettista, l'architetto Luca Carimini — uno dei protagonisti dell'architettura romana della seconda metà del XIX secolo — risulta adeguato al prestigio richiesto ad una rappresentanza diplomatica. Il Governo lituano ha accettato l'offerta.

Con la stipulazione di questo accordo internazionale bilaterale il Governo della Repubblica italiana concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l'intero quarto piano di circa 700 metri quadrati del Palazzo Blumenstihl, sito in Roma, perché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'immobile di elevato pregio figura nel catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1. La concessione avrà la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del trattato (articolo 1).

L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica italiana (articolo 2).

Il Governo lituano si è impegnato a sua volta a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius (articolo 4). Come previsto dall'accordo stesso, i Ministeri degli affari esteri dei due Paesi saranno gli enti

esecutori della disciplina convenzionale (articolo 5).

L'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo stesso, che rimarrà in vigore per il periodo di durata della concessione dell'immobile in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, così come previsto all'articolo 1. Due anni prima dello scadere della concessione, le Parti avvieranno le negoziazioni per l'eventuale rinnovo dell'accordo, che potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di note diplomatiche. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo che siano state espletate le necessarie procedure (articolo 6).

In tal modo, con viva soddisfazione, i due Paesi pongono fine ad una spiacevole controversia diplomatica che durava da circa vent'anni.

Sotto il profilo giuridico, il procedimento è stato dunque formalizzato attraverso la firma dei Ministri degli affari esteri dei due Paesi, avvenuta a Vilnius il 21 febbraio 2013. Per l'entrata in vigore dell'accordo, si ritiene necessaria la legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, sia per la natura politica dell'accordo, sia perché introduce, come si vedrà nell'analisi tecnico-normativa, una deroga alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali.

Infine, si rappresenta che il presente disegno di legge non è soggetto ad analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Il presente Accordo non comporta nuovi oneri a carico del bilancio statale. L'articolo 3 dell'Accordo prevede che il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione.

Considerato il carattere storico e artistico dell'immobile, il Governo della Repubblica di Lituania rispetterà la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, corrispondenti agli *standard* normalmente accettati in circostanze analoghe.

Tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno a carico del Governo della Repubblica di Lituania. A tale riguardo si specifica che l'immobile è allo stato inutilizzato proprio in ragione della necessità di reperire i fondi da parte dello Stato per la sua ristrutturazione.

Dall'attuazione dell'Accordo e per tutta la durata della sua vigenza non derivano dunque oneri aggiuntivi per il bilancio statale italiano. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabilisce che:

« 1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.

2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. La competente filiale dell'Agenzia del demanio procede a verifica periodica triennale per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita, nonché per le finalità di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 ».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente disegno di legge, predisposto ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, è inteso alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanza diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. L'accordo entrerà in vigore con la sua ratifica da entrambe le Parti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia relativa all'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. Si tratta di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo e: *a)* non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto e attuale; *b)* non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; *c)* non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; *d)* che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; *e)* non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'articolo 9 del regolamento prevede che possono essere oggetto di concessione o locazione a titolo gratuito o a canone agevolato per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale gli immobili gestiti dall'Agenzia del demanio. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. A tale riguardo, si certifica che sono stati acquisiti i nulla osta alla firma dell'accordo in esame da parte delle amministrazioni competenti coinvolte (Agenzia del demanio, Ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il comune di Roma). In realtà

l'accordo in esame prevede un'ipotesi di concessione di un bene demaniale ad uno Stato straniero che esula dalla normativa vigente in materia e che è riconducibile ad una soluzione di componimento bonario di una controversia.

Occorre tenere presente che quella di Villa Lituania è una vicenda su cui si proiettano le sensibilità dell'opinione pubblica del Paese baltico, che vi vede l'ultima pendenza dell'epoca sovietica. Per questo motivo e a prescindere dalle divergenze esistenti circa la ricostruzione giuridica degli eventi, tutti i Governi italiani che si sono succeduti nel tempo dal 1991 ad oggi hanno assunto e sempre confermato l'impegno a risolvere la questione, riconoscendo la necessità di ripagare un debito morale nei confronti della Lituania, nello spirito di grande amicizia e fruttuosa collaborazione instaurato tra i due Paesi.

Per quanto riguarda il presente accordo, esso consentirà al Governo italiano di mantenere la proprietà dell'immobile concesso in uso. Alla scadenza della concessione il Governo italiano potrà riottenere la piena disponibilità dell'appartamento oppure rinegoziare l'estensione della vigenza dell'accordo e dunque della concessione d'uso dell'immobile alle condizioni che riterrà più opportune.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La regolamentazione convenzionale in esame non si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale, né con gli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale o derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

L'entrata in vigore dell'accordo in esame sul piano internazionale comporterà, tuttavia, una deroga alla normativa dell'ordinamento giuridico nazionale in tema di concessione d'uso di beni appartenenti al demanio statale. Tale deroga avrà ad oggetto sia la natura soggettiva del concessionario (trattandosi di uno Stato straniero) sia la durata della concessione stessa. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 fissa la durata della concessione o locazione in sei anni, stabilendo inoltre che quando l'Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione della stessa. Alla luce di tale normativa si evince che nel caso di specie il termine legale di durata della concessione sarebbe di anni diciannove. L'accordo in oggetto, invece, introduce una deroga alla normativa prevedendo quale termine di durata della concessione un periodo di novantanove anni.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra descritti.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento normativo.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'intervento normativo in esame. Per quanto attiene all'incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti si rimanda al numero 3) della parte I.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti normativi successivi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione proponente l'intervento normativo in esame.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanza diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 04.03.2013


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

ART. 2.


(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
IN MATERIA DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, (d'ora innanzi denominati le "Parti"):

Consapevoli dell'importanza delle vicende storiche che hanno portato il Governo lituano alla perdita di Villa Lituania quale sede della propria rappresentanza diplomatica;

Ribadendo gli impegni assunti dalle Parti nel 1991 nella Dichiarazione congiunta per il ristabilimento delle relazioni diplomatiche;

Esprimendo la propria soddisfazione per l'importante sviluppo delle loro relazioni bilaterali e manifestando la propria aspirazione a loro ulteriore rafforzamento;

Desiderose di rafforzare ulteriormente la piena collaborazione tra i due Paesi e convinte che una soluzione in merito alla questione di Villa Lituania possa costituire un'ulteriore tappa nel consolidamento dei legami di amicizia tra i due Popoli;

Animate dalla volontà di assicurare che le attività delle rispettive rappresentanze diplomatiche siano condotte con la massima dignità e decoro, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Governo della Repubblica Italiana concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, che accetta, l'intero quarto piano di circa 700 (settecento) metri quadrati del Palazzo Blumensthal, sito in Roma, perché lo destini alle esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica di Lituania, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. L'immobile di elevato pregio figura nel Catasto di Roma in Lungotevere dei Mellini, con ingresso in Via Vittoria Colonna, al numero civico 1.

La concessione avrà la durata di 99 (novantanove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.

ARTICOLO 2

L'immobile viene concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche. Il Governo della Repubblica di Lituania non potrà concedere a soggetti terzi l'immobile o parte di esso, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, senza il previo consenso del Governo della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica di Lituania si impegna ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di rinnovazione dell'immobile che lo stato attuale richiede ed a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità ed in stato di buona conservazione.

Considerato il carattere storico ed artistico dell'immobile, il Governo della Repubblica di Lituania rispetterà la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti Autorità italiane, corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegnano ad organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformità ai principi e alle norme di diritto internazionale e ad assistersi nell'efficiente svolgimento delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche.

In particolare e come previsto dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, il Governo della Repubblica di Lituania faciliterà il Governo della Repubblica Italiana, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.

ARTICOLO 5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana sarà l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica Italiana. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania sarà l'ente Esecutore per l'attuazione del presente Trattato per il Governo della Repubblica di Lituania.

ARTICOLO 6

Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Trattato.

Il presente Trattato rimarrà in vigore per il periodo di durata della concessione dell'immobile in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania, così come previsto all'articolo 1.

Due anni prima lo scadere della concessione, le Parti avvieranno le negoziazioni per l'eventuale rinnovo del presente Trattato.

Il presente Trattato potrà essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Diplomatiche. Qualsiasi modifica entrerà in vigore dopo aver espletato le necessarie procedure.

Fatto a Vilnius, il 21 febbraio 2013, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI


S. E. GIULIO TERZI



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA

IL MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI

S.E. LINAS LINKEVICIUS



AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

ON DIPLOMATIC MISSIONS

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
ON DIPLOMATIC MISSIONS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, (hereafter referred to as the "Parties"):

Aware of the significance of the historical events that led the Government of the Republic of Lithuania to the loss of Villa Lituania, as premises of its diplomatic mission;

Reaffirming the commitments undertaken in 1991 in the frame of the Joint Declaration on the Reestablishment of Diplomatic Relations;

Expressing their satisfaction with the important development of their bilateral relations and demonstrating their aspirations to a further strengthening;

Desiring to further enhance the cooperation between the two Countries and being convinced that a solution on the issue of Villa Lituania may represent an additional step on the strengthening of friendly relations between the two Peoples;

Reaffirming their willingness to ensure that the activities of their respective diplomatic missions are conducted with maximum dignity and prestige, in accordance to the Vienna Convention on Diplomatic relations of 18 April 1961.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Government of the Italian Republic shall grant on a loan for use to the Government of the Republic of Lithuania, that agrees, the entire fourth floor, measuring approximately 700 square meters, of Blumenstihl Palace, located in Rome, to be used for the purposes of the diplomatic missions of the Government of the Republic of Lithuania, in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.

The prestigious building is included in the Land Registry Office of Rome as located in Lungotevere dei Mellini, with entrance in 1, Via Vittoria Colonna.

The grant on a loan for use shall last for 99 (ninety nine) years from the date of the entry into force of the present Agreement.

ARTICLE 2

The premises are granted for the exclusive use of the Government of the Republic of Lithuania to the needs of its diplomatic missions. The Government of the Republic of Lithuania shall not grant the premises, or part of them, to third subjects, on a payment basis nor free of any charge, on a permanent or temporary basis, without prior informed consent of the Government of the Italian Republic.

ARTICLE 3

The Government of the Republic of Lithuania shall carry out, at its own expenses, the necessary works for the renovation of the premises granted that the current state requires and to maintain at its own expenses the premises granted in its integrity and on a good conservation status.

Taking into account the historical and cultural character of the building, the Government of the Republic of Lithuania will comply with the Italian legislation on preservation of cultural heritage including the obligation to make the restoring and preservation works required by the competent Italian Authorities to meet the standards normally accepted in similar circumstances.

ARTICLE 4

The Parties shall organize the work of their diplomatic missions in Rome and Vilnius in accordance with principles and norms of international law and will assist each other in efficient performance of the functions of diplomatic missions.

In particular and in accordance to the Vienna Convention on Diplomatic relations of 18 April 1961, the Government of the Republic of Lithuania will facilitate the Government of the Italian Republic, if needed, on the identification and the acquisition of spaces suitable to host the premises of the Italian diplomatic missions in Vilnius.

ARTICLE 5

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic shall be the Executive Agent for implementing the present Agreement for the Government of the Italian Republic. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania shall be the Executive Agent for implementing the present Agreement for the Government of the Republic of Lithuania.

ARTICLE 6

The present Agreement shall enter into force on the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties have officially informed each other of the fulfilment of their respective procedures necessary to the entry into force of the present Agreement.

The present Agreement shall remain in force for the period of duration of the grant on a loan for use to the Government of the Republic of Lithuania as referred to in Article 1.

Two years before the expiration of the grant on a loan for use, the Parties will start negotiations for the possible renewal of the present Agreement.


The present Agreement may be amended, at any time, through exchange of Diplomatic Notes. Any modification shall come into effect following the fulfilment of the necessary procedures.

Done at Vilnius, on 21.2.2013, in two originals, in Italian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

THE MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS

H.E. GIULIO TERZI



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS

H.E. LINAS LINKEVIČIUS

